

Udienza preliminare

**L'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio:
la regola di giudizio dell'udienza preliminare**

Nicola Galati

La decisione

Udienza preliminare - Provvedimenti - Sentenza di non luogo a procedere - Criteri (C.p.p., art. 425)

La sentenza di non luogo a procedere, anche dopo le modifiche che hanno coinvolto l'art. 425 c.p.p., mantiene la sua natura di sentenza di tipo "procesuale", destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Di conseguenza, in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere può dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria; ciò in un quadro in cui la regola di giudizio imposta dall'art. 129, co. 2, c.p.p. mantiene la sua originaria tradizionale sfera di incidenza.

CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, 25 gennaio 2013 (ud. 4 dicembre 2012), CHIEFFI, *Presidente* - CASSANO, *Relatore* -VOLPE, P.G. (*conf.*) - ZINGONE, imputato.

Il commento

1. La sentenza in commento chiarisce il tema -tuttora dibattuto, particolarmente in dottrina- circa i criteri di giudizio che il giudice dell'udienza preliminare deve adottare per giungere alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

Il discorso giustificativo della Suprema Corte prende avvio da un'ovvia premessa, per la quale, dopo le modifiche apportate all'art. 425, co. 3, c.p.p. dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori devono ritenersi esplicative di una complessiva loro inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio all'esito di una deliberazione di tipo pro-

gnostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini. L'inciso "comunque", contenuto nel nuovo testo del co. 3 dell'art. 425 c.p.p., pertanto, va considerato un momento di collegamento e di riconduzione delle suddette ipotesi specifiche a quella generale, comprensiva dell'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.

Ciò precisato, nella sentenza in commento si osserva come la pronuncia di non luogo a procedere mantenga la sua natura di sentenza di tipo "processuale", destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e ciò nonostante la riforma che ha interessato la disciplina dell'istituto in commento. Di conseguenza, nei casi di prova insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere non è imposta ma può essere adottata soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria.

Con il che, di fatto, si stabilisce che la natura di pronuncia "di rito" della sentenza di non luogo a procedere resta immutata e ciò perché tale provvedimento risulta finalizzato a valutare l'utilità o meno del dibattimento, non la colpevolezza dell'indagato.

Stabiliti i principi ai quali si ispira la disciplina dell'istituto, il Giudice di legittimità passa dall'osservazione teoretica all'applicazione pratica rigettando il ricorso del P.G. con il quale s'era censurata la decisione liberatoria emessa a favore dell'imputato.

Precisamente, nel caso di specie, s'era verificato che:

a)- il Giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, accusato di incendio doloso e tentata truffa ai danni dell'assicurazione (artt. 110, 423, 56 e 640 c.p.);

b)- il p.m. competente aveva appellato la decisione del primo giudice, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 4 l. n. 46 del 2006;

c)- la Corte d'appello competente aveva dichiarato inammissibile il gravame e trasmesso gli atti alla S.C. di cassazione che, di contro, aveva annullato la decisione della corte territoriale, disponendo la celebrazione di un nuovo giudizio di secondo grado;

d)- il giudice del rinvio, dal suo canto, aveva confermato la sentenza liberatoria emessa a favore dell'imputato, mentre, il P.G. aveva proposto nuovamente ricorso innanzi al Supremo Collegio che -con la decisione in

esame- ha rigettato, definitivamente, il ricorso.

Se queste le cadenze procedurali della questione, di particolare rilievo si mostra la decisione a cui è giunto il Giudice di legittimità in punto di diritto, stante la plausibile correttezza dell'interpretazione del novellato art. 425 c.p.p..

Ed infatti, nel *corpus* motivazionale del provvedimento reso, si legge che: «il legislatore della riforma ha espressamente voluto perseguire una significativa deflazione di quest'ultima, sicché gli epiloghi decisionali dell'udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzione alternativa, si ricollocano specularmente nel solco delle coordinate tracciate dall'art. 125 disp. att. c.p.p. per l'archiviazione, come logico completamento delle innovazioni introdotte dalla legge n. 105 del 1993, recante la soppressione del presupposto dell'evidenza».

Siffatta conclusione rappresenta il punto di approdo dell'evoluzione giurisprudenziale che ha, peraltro, conosciuto percorsi altalenanti per via dei diversi interventi legislativi registratisi, negli anni, sul tema. È certamente utile, ricordare, in prospettiva di metodo, alcune tappe fondamentali segnate dal Legislatore nell'apprestare la disciplina giuridica in materia di “sentenza di non luogo a procedere”.

La formulazione originaria dell'art. 425 c.p.p. subordinava l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere all'evidenza della prova idonea a giustificare il proscioglimento. L'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza maggioritaria prevedeva che, in caso di dubbio circa la colpevolezza dell'indagato, si dovesse adottare obbligatoriamente il decreto di rinvio a giudizio¹. Si aveva, quindi, un filtro a maglie larghe, che serviva ad impedire soltanto le imputazioni insipienti ed azzardate. Era una costruzione conforme all'impostazione originaria del nuovo codice che consacrava la funzione meramente processuale dell'udienza preliminare, sostanziosamente la decisione del giudice, non in una prognosi sulla colpevolezza o meno dell'indagato, ma in un controllo di legittimità della richiesta di rinvio a giudizio, che non pregiudicasse le successive valutazioni dibattimentali². Teoria, inoltre, che si accordava con il ruolo centrale conferito al dibattimento e, viceversa, con lo scarso valore concesso alle investigazioni preliminari. Ma le conseguenze delle pri-

¹ Teoria definita come della “innocenza evidente”, DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 41 e ss.

² V. BONAGURA, *Nuovi esiti dell'udienza preliminare: frattura o continuità con il regime anteriore alla “legge-Carotti”?*, in *Cass. Pen.*, 2001, 2570.

me applicazioni di tale disciplina, oltre a sminuire il ruolo dell'udienza preliminare, precludendone la funzione deflattiva, erano anche sistematicamente aberranti, soprattutto se rapportate all'art. 125 disp. att. c.p.p., regolante i casi in cui si perviene all'archiviazione. Stabiliva (e stabilisce tuttora) tale norma che: "il p.m. presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La previsione di un filtro molto meno rigido per l'archiviazione che non per il proscioglimento, avrebbe favorito il paradosso per cui si sarebbero rinviati a giudizio i casi che lo stesso organo avrebbe archiviato se l'indagante glielo avesse chiesto³. L'udienza preliminare, che per eminente dottrina rappresentava "l'emblema del nuovo processo"⁴ (al pari della cross examination), si ritrovava così ad essere privata di ogni funzione ed utilità, riducendosi ad essere un mero passaggio obbligato dalla fase delle indagini a quella dibattimentale.

2. Il legislatore intervenne, allora, con la Legge n. 105 del 1993, con la quale venne soppresso il termine "evidente" dal testo dell'art. 425 c.p.p. .

Questa semplice rettifica mutò profondamente l'interpretazione della norma, parificando finalmente la regola di giudizio per il g.u.p. a quella che guida il g.i.p. di fronte ad una richiesta di archiviazione. Se, infatti, prima della riforma la sussistenza di una causa di proscioglimento doveva "risultare evidente", successivamente fu sufficiente che essa "risultasse" dalle risultanze probatorie, con ampliamento dei margini di interpretazione del giudice, non più vincolato da una stringente regola di giudizio.

L'interpretazione che ben presto si impose nella giurisprudenza di legittimità prevedeva che il controllo del g.u.p. dovesse estendersi alla capacità di sorreggere l'accusa in giudizio, o meglio, alla possibilità concreta degli elementi di prova portati alla sua attenzione di evolversi ed integrarsi in giudizio. Solo qualora tale valutazione prognostica avesse avuto esito negativo, ad esempio per la contraddittorietà o l'insufficienza della prova, si sarebbe proceduto ad un proscioglimento. Il legislatore, quindi, volle evitare che pervenissero alla fase del giudizio le situazioni nelle quali risultasse che l'imputato meritava il proscioglimento, per la prova positiva dell'innocenza, o per la mancanza di elementi di prova a carico, o per la sussistenza di elementi probatori tali da

³ V. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 3° ed., 1995, 827.

⁴ V. AMODIO, *L'udienza preliminare nel nuovo processo penale*, in *Cass. Pen.*, 1998, 2172.

far prevedere l'inutilità del giudizio, cioè quando l'istruzione dibattimentale appariva incapace di apportare alcun risultato utile per superare lo stato di incertezza e contraddittorietà. Nei casi, invece, in cui, seppure in presenza di elementi di prova contraddittori ed insufficienti, questi si prestavano, secondo una valutazione prognostica, a "soluzioni aperte", era da ritenere inevitabile la verifica dibattimentale⁵.

3. Nel 1999 il legislatore è tornato nuovamente sul tema, attraverso l'art. 23 della L. n. 479 del 1999, con il quale l'art. 425 c.p.p. è stato arricchito "del terzo comma" che prevede che il g.u.p. sia tenuto ad emettere sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Secondo la dottrina maggioritaria la riforma non ha modificato la regola di giudizio dell'udienza preliminare, limitandosi a cristallizzare l'orientamento che si era già imposto nella giurisprudenza precedente⁶. La lettera della norma, infatti, andrebbe interpretata nel senso che il proscioglimento sarebbe imposto quando gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio per loro insufficienza, o contraddittorietà, o per qualsiasi altra causa. L'inciso "comunque" dovrebbe essere inteso come l'elemento di collegamento e riconduzione delle ipotesi specifiche di contraddittorietà ed insufficienza degli elementi probatori a quella generale della mancanza di elementi idonei

⁵ Su tutte: Cass., Sez. VI, 9 ottobre 1995, La Penna, in *Cass. Pen.*, 1996, 2705: "Il legislatore ha inteso evitare che pervengano alla fase del giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole certezza che l'imputato meriti il proscioglimento: ciò avviene nei casi di sicura infondatezza dell'accusa, quando cioè gli atti offrono la prova dell'innocenza dell'accusato o la totale mancanza di elementi a carico, ma altresì in presenza di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale. In tutti i casi in cui sussistono fonti o elementi di prova, pur contraddittori o insufficienti, che si prestino, invece, secondo una inevitabile valutazione prognostica, a soluzioni aperte, doverosa la verifica dibattimentale".

In senso conforme: Cass., Sez. I, 30 gennaio 1995, Valle, in *Cass. Pen.*, 1996, 3435; Id., Sez. III, 8 novembre 1996, Tani, *ivi*, 1998, 610; Id., Sez. I, 18 novembre 1998, Gabriele, *ivi*, 1999, pag. 3544.

Orientamento condiviso anche dalla giurisprudenza costituzionale: Corte Cost., sent. n. 71 del 1996, in *Cass. Pen.*, 1996, 2090; Id., sent. n. 91 del 1998, *ivi*, 1999, 14.

⁶ V. APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000, 115; BRICCHETTI, *L'udienza preliminare e i riti alternativi nel processo penale*, Milano, 1993, 144; DI BUGNO, *Commento alla l.16/12/1999, n. 479, sub art. 23*, in *Legislazione penale*, 2000, 407; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Milano, 2000, 404; D. GROSSO, *Il processo penale dopo la "legge Carotti", artt. 20-23*, in *Diritto penale e processo*, 2000, 287.

a sostenere l'accusa in giudizio, essendo quest'ultima la caratteristica destinata ad accomunare ed unificare le diverse ipotesi.

La giurisprudenza di legittimità ha continuato a sostenere la natura meramente processuale della sentenza emessa a seguito dell'udienza preliminare: il g.u.p., infatti, deve limitarsi ad un giudizio circa la possibilità che gli elementi probatori, seppur lacunosi, possano subire una concreta valorizzazione dibattimentale. L'incertezza dell'impostazione accusatoria, pertanto, può portare ad una pronuncia di non luogo a procedere esclusivamente qualora non lasci ipotizzare soluzioni dibattimentali aperte ed alternative⁷.

4. La tecnica redattiva poco chiara della riforma -pecca cronica del nostro legislatore- ha permesso l'affermarsi, in contrapposizione alla suddetta teoria maggioritaria definita anche della "utilità del dibattimento"⁸, di una diversa interpretazione della norma.

Si tratta di indirizzo che muove da una differente analisi della lettera del terzo comma dell'art 425 c.p.p.: l'inciso "o comunque", infatti, rappresenta una disgiuntiva che qualificherebbe come residuale l'ipotesi di non idoneità a sostenere l'accusa in giudizio, rispetto alle due ipotesi principali di insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti. La sentenza di non luogo a procedere, di conseguenza, andrebbe sempre pronunciata in caso di prova carente, insufficiente o contraddittoria, indipendentemente dalla possibilità che la lacuna probatoria possa essere colmata nella fase dibattimentale⁹. Nei casi in cui

⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 16 novembre 2001, Acampora, in *Guida Dir.*, 2002, n. 5, pag. 82 e ss., con nota critica di MARZADURI, *La Cassazione segue una giurisprudenza consolidata ma inconciliabile con le garanzie dell'indagato*, in cui si sottolinea come la Corte, in un passaggio della decisione, riprenda acriticamente l'affermazione del Procuratore Generale secondo cui il rinvio a giudizio è possibile quando l'ipotesi accusatoria sia più probabile rispetto a quella dell'innocenza. Così, però, si finirebbe "con l'attribuire al Gup il potere-dovere di stabilire le *chances* di ottenere una condanna al dibattimento, che è qualcosa di più rispetto alla verifica dell'opportunità di avvalersi del processo come itinerario conoscitivo necessario a fronte di soluzioni che risultano aperte allo stato degli atti", contravvenendo a quanto affermato nel resto della decisione; Corte d'appello Milano, Sez. V, 12 maggio 2001, Berlusconi, in *Cass. Pen.*, 2001, 3554; Cass., Sez. IV, 24 luglio 2007, T.D., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 363.

⁸ Elaborata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 88 del 1991.

⁹ V. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in AMODIO-GALANTINI (a cura di), *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Milano, 2000; GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in AA.VV., *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000, 110; GAROFOLI, *Udienza preliminare e regole minime per evitare inutili dibattimenti*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, 534; LOZZI, *L'udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pensiero della Suprema Corte*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2008, 371.

Nella giurisprudenza di merito, in senso analogo: Tribunale di Venezia, Gip, 18 dicembre 2003, in *Giur. Merito*, 2004, II, 948, con nota favorevole di DE RISIO, *Udienza preliminare, incompatibilità del g.u.p. e sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove: natura e incongruenze*

il quadro probatorio si presti a soluzioni alternative, quindi, sarebbe doverosa la pronuncia di non luogo a procedere.

Tale teoria è suffragata, oltre che dalla lettera della norma, dalla mutata disciplina dell'udienza preliminare, in particolare dagli ampliati poteri istruttori del g.u.p., che, adesso, può ordinare al p.m. un'integrazione probatoria ex art. 421-*bis* c.p.p. oppure disporla d'ufficio ex art. 422 c.p.p. . Nei casi di impianto probatorio persistentemente lacunoso, nonostante l'attivazione dei suddetti rimedi, il g.u.p. dovrebbe, perciò, procedere ad emanare una pronuncia di proscioglimento, risultando superfluo ed inutile un rinvio al dibattimento per un ulteriore approfondimento probatorio. Se, infatti, tale fase è finalizzata a verificare la sostenibilità dell'azione sulla base della pienezza investigativa, la carenza di questo requisito, impedendo l'effettività del controllo, giustificherebbe la sentenza di non luogo a procedere, per insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti, indipendentemente dalle possibili evoluzioni dibattimentali¹⁰.

A mitigare il rischio che tale interpretazione più ampia del co. 3 dell'art. 425 consegua che il proscioglimento venga disposto anche in presenza di elementi probatori a favore del rinvio a giudizio ma non sufficienti a giustificarlo, concorrerebbe, poi, l'art. 434 c.p.p.. Quest'ultima norma, infatti, consente la revoca della sentenza di non luogo a procedere se «sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio»; revocabilità della sentenza di non luogo a procedere che, oltre a porre rimedio a possibili proscioglimenti ingiustificati, è idonea a garantire un bilanciamento tra due principi costituzionali che potrebbero porsi in antitesi: da una parte l'obbligatorietà dell'azione penale, dall'altra la garanzia per l'imputato di non subire un processo penale per lo stesso fatto per il quale è già stato indagato¹¹. Compromesso simile a quanto avviene nel sistema accusatorio statunitense, ove il principio del *double jeopardy*, che impedisce la *reprosecution* dell'imputato per il medesimo fatto, opera solo quando il *dismissal* venga pronunciato nel *trial* e non anche nella *preliminary hearing*¹².

L'impostazione interpretativa maggioritaria della giurisprudenza di legittimità è suscettibile di critiche poiché, subordinando la sentenza di non luogo a pro-

nell'evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

¹⁰ Cfr. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, settima edizione, 423.

¹¹ Così CASSIBBA, *L'udienza preliminare: struttura e funzioni*, Milano, 99.

¹² V. sempre CASSIBBA, *op. ult. cit.*, 99.

cedere alla previsione dell'impossibilità di un'evoluzione probatoria dibattimentale, richiederebbe in capo al g.u.p. l'insorgenza di doti divinatorie, non potendo mai escludersi a priori che dall'istruzione dibattimentale possa emergere una situazione probatoria tale da modificare la valutazione compiuta nell'udienza preliminare. Il giudizio prognostico del g.u.p. dovrebbe, invece, basarsi soltanto sugli atti dell'udienza preliminare e non su quelli dell'istruzione dibattimentale¹³.

Tale ultima impostazione, che è stata definita come teoria della "condanna probabile"¹⁴, ha il merito indiscutibile di esaltare la funzione deflattiva dell'udienza preliminare -rispondendo ad esigenze di economia processuale, relegando il dibattimento ad evento eccezionale, così come previsto originariamente dal legislatore del 1988- ma fa sorgere numerosi profili problematici di natura sistematica.

L'accento posto sul principio della completezza delle indagini e sugli ampliati poteri istruttori del g.u.p., infatti, rischia di snaturare la stessa udienza preliminare, facendone un giudizio anticipato, un nuovo grado di merito, smarrendosi la mera funzione processuale della pronuncia. Con l'effetto controproducente che una sentenza di rinvio a giudizio, pronunciata su tali presupposti, costituirebbe "una seria ipoteca per la posizione futura dell'imputato"¹⁵. Per la teoria dell'utilità del dibattimento, invece, il canone decisorio del g.u.p. non è parametrato su di una previsione circa la colpevolezza o meno, ma su una prognosi di sufficienza degli elementi per sostenere l'accusa in dibattimento, garantendo e preservando così la natura preliminare della fase.

Seppure alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale, limitatamente al tema dell'incompatibilità del giudice che ha emesso sentenza di non luogo a procedere ex art. 34 c.p.p.¹⁶, sembravano essersi accostate a quegli indirizzi

¹³ Cfr. J. CALAMANDREI, *Criteri di giudizio e provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare*, in *Giust. Pen.*, 2002, III, 12; LOZZI, *L'udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pensiero della Suprema Corte*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2008, 371.

¹⁴ V. DANIELE, *op. cit.*, 47.

¹⁵ Così PANSINI, *Con i poteri istruttori attribuiti al G.u.p. il codice retrocede allo schema inquisitorio*, in *Dir. e Giust.*, 2000, 2, 61.

¹⁶ V. Corte cost., sent. n. 224 del 2001: «Orbene, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di completezza delle indagini preliminari, riaffermata anche di recente da questa Corte (v. sentenza n. 115 del 2001) ed ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione delle indagini stesse (art. 421-bis c.p.p.); l'analogo potere di integrazione concernente i

che, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare, vogliono sia ormai completata la mutazione di quest'ultima in fase di merito, il Giudice delle leggi ha confermato il proprio consolidato orientamento circa la natura "processuale" della sentenza di proscioglimento ed i criteri utilizzabili dal g.u.p. per giungere a tale pronuncia¹⁷.

Anche l'interpretazione letterale fornita da tale orientamento, seppur fondata, non è esclusiva, e non tiene conto delle implicazioni che potrebbero derivare dal proscioglimento susseguente ad ogni ipotesi di contraddittorietà tra elementi a carico e discarico: si segnerebbe la fine del dibattimento come fase processuale deputata alla formazione delle prove e, attraverso queste ultime, del libero convincimento del giudice¹⁸. Inoltre, seppur astrattamente apprezzabile, la ricostruzione che ritiene l'inciso "o comunque idonei a sostenere l'accusa in giudizio" come autonoma figura residuale rispetto alle due principali di insufficienza e contraddittorietà degli elementi di prova, si scontra con la realtà processuale, in cui non è affatto semplice individuare esempi di materiale conoscitivo sufficiente ma non idoneo a sostenere l'accusa in giudizio: se le figure principali sono davvero svincolate dal parametro dell'idoneità, quest'ultima appare svuotata ed inutile.

5. Dai rilievi critici mossi a questo orientamento si deduce che, anche dopo la riforma del 1999, resta invariata l'interpretazione dell'art. 425 c.p.p. data dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie.

La teoria dell'utilità del dibattimento o delle soluzioni aperte, infatti, rimedia agli inconvenienti sistematici suddetti. L'insurrogabilità del contraddittorio nella formazione dibattimentale della prova come miglior metodo epistemico, però, non deve far dimenticare che, "mentre si consacra il dibattimento come luogo "infungibile" per l'accertamento dei fatti di cui all'imputazione, si sancisce, pure, l'inutilità dell'udienza preliminare ad adempiere alla funzione di

mezzi di prova, a fronte del quale il giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.); le nuove cadenze delle indagini difensive – introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 – ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa: sono tutti elementi di novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde – quanto alla determinazione conclusiva – un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una deliberazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti". Conforme: sent. n. 335 del 2002.

¹⁷ V. Corte cost., sent. n. 71 de 1996; Id., sent. n. 185 del 2001.

¹⁸ Cfr. BONAGURA, *op. cit.*, 2578.

filtro sull'esercizio dell'azione penale"¹⁹. Per salvare la funzione deflattiva dell'udienza preliminare, ed evitare un ritorno al vetusto principio del *favor iudicii*, basta però un'applicazione accorta della teoria dell'utilità dibattimentale, per cui si giunga al proscioglimento nei casi di indagini deficitarie che non chiariscano gli aspetti fondamentali del fatto o prospettino soluzioni contraddittorie ed inconciliabili, facendo salvo il ricorso al dibattimento qualora appaiano effettivamente colmabili le lacune probatorie.

6. La sentenza in commento si rifà proprio a questo orientamento prevalente²⁰, sposando l'interpretazione secondo la quale i canoni della "insufficienza e contraddittorietà" non vanno considerati come fattispecie autonome, ma vanno inquadrati nella più ampia categoria dell'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio. L'inciso "comunque", infatti, è espressamente definito quale "momento di collegamento e di riconduzione delle suddette ipotesi specifiche a quella generale, comprensiva dell'ipotesi di mancanza di elementi rilevanti a sostegno dell'accusa". Inoltre, la pronuncia chiarisce definitivamente la dibattuta questione circa la natura "di rito" o "di merito" della sentenza di non luogo a procedere, ribadendo come, nonostante le modifiche apportate all'art. 425 c.p.p., la sentenza sia ancora di natura "processuale".

La Cassazione smentisce, quindi, sia le suggestive teorie secondo le quali "contraddittorietà ed insufficienza" sarebbero degli autonomi parametri di giudizio, sia quegli orientamenti che considerano, oramai, la decisione del g.u.p. come una pronuncia di merito. Coerentemente con queste premesse, la Suprema Corte ribadisce l'adesione alla teoria della utilità del dibattimento: "in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere può dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria". Così decidendo, correttamente, risolve le incongruenze sistematiche adombrate dall'orientamento minoritario e fa salvi i principi della centralità del dibattimento e dell'imparzialità del giudice. Infine, la Corte si sofferma sulla principale obiezione mossa alla suddetta impostazione -di sminuire la funzione deflattiva dell'udienza preliminare- riuscendo a superarla. Il Giudice Supremo, infatti, afferma che, nei casi che risultino allo stato degli atti aperti a

¹⁹ V., sul punto, CASSIBBA, *op. cit.*, 94.

²⁰ Ribadito da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Vottari, in *Guida dir.*, 2003, 5, 97.

soluzioni alternative, si debba giungere al proscioglimento, evitando così giudizi inutili, qualora non sia prevedibile alcuna positiva evoluzione dibattimentale: «il legislatore della riforma ha espressamente voluto perseguire una significativa deflazione di quest'ultima, sicché gli epiloghi decisionali dell'udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzione alternative, si ricollocano specularmente nel solco delle coordinate tracciate dall'art. 125 disp. att. c.p.p. per l'archiviazione, come logico completamento delle innovazioni introdotte dalla legge n. 105 del 1993, recante la soppressione del presupposto dell'evidenza».

La Cassazione giunge infine ad un compromesso che, pur salvando la tradizionale ricostruzione sistematica dell'istituto, esalta l'obiettivo deflattivo perseguito dal legislatore della riforma.